

**Comune
di Verona**

Area Servizi alla persona - Servizi Antiviolenza

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SERVIZIO BIENNALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E FIGLI MINORI. ANNI 2026 E 2027

Art. 1 – Definizioni

Per “Committente” o “Amministrazione” o “Comune” s’intende il Comune di Verona - Area Servizi alla Persona – Servizi Antiviolenza, che commissiona la fornitura del servizio.

Per “Fornitore” s’intende la Ditta affidataria della fornitura del servizio in oggetto.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto l’affidamento del servizio di pronta accoglienza per le donne vittime di violenza anche con figli minori, organizzato presso una adeguata struttura protetta, che hanno la necessità di allontanarsi urgentemente dalle proprie abitazioni, perché in pericolo e a rischio di incolumità fisica, e di essere accolte per un limitato periodo di tempo in un luogo protetto.

In tale contesto, il Committente gestisce il servizio di contrasto alla violenza di genere attraverso il “Centro Antiviolenza P.E.T.R.A.” (Pratiche Esperienze Teorie Relazioni Antiviolenza). Detto Centro è punto di riferimento nel territorio per le vittime di maltrattamenti e di violenza nel quale è possibile trovare ascolto, consulenza legale, sostegno psicologico e sociale, nonché essere accompagnati nel percorso di uscita dalla violenza.

Art. 3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono le donne di maggiore età vittime di violenza e, se presenti, i figli minori, in pericolo.

Art. 4 - Finalità ed obiettivi del servizio

La finalità del servizio di accoglienza temporanea in struttura protetta è quella di accogliere in urgenza donne in condizione di pericolo per causa di violenza o maltrattamenti dentro e fuori le mura domestiche, assieme ai loro eventuali figli minori.

Gli obiettivi conseguenti sono:

- 1) garantire l'allontanamento urgente dalle proprie abitazioni alle donne e ai loro figli minori in un luogo protetto e fornire ospitalità immediata 24 ore su 24, in attesa della messa in atto di un progetto di autodeterminazione a sostegno dell'uscita dalla relazione violenta, come richiesto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011;
- 2) accogliere in via prioritaria la donna vittima di violenza e i figli minori in un luogo protetto, prevedendo successivamente la possibilità da parte della donna di avvalersi del Centro Antiviolenza P.E.T.R.A.;

- 3) operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

Art. 5 – Descrizione degli interventi e del servizio

Il servizio è rivolto alle donne maggiorenni vittime di violenza, con figli minori se presenti, in sinergia con l'operato del Centro Antiviolenza P.E.T.R.A.

Gli interventi sono realizzati presso la sede della struttura protetta e, in casi particolari legati a specifiche esigenze dei destinatari del servizio, anche presso altri luoghi, ubicati nel territorio di competenza.

L'accoglienza nella struttura protetta può essere attivata esclusivamente:

- dalle Forze dell'Ordine o dal Pronto Soccorso a cui la donna vittima di violenza si è rivolta chiedendo aiuto. In tal caso, Forze dell'Ordine e pronto Soccorso contattano, se in orario di apertura del servizio, il Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. per concertare l'accoglienza; diversamente, dato il carattere di urgenza dell'intervento di protezione, procedono contattando direttamente la struttura protetta nella contingenza dell'intervento. La struttura protetta, entro le 24 ore, comunica per iscritto al Centro Antiviolenza P.E.T.R.A., l'avvenuta accoglienza, con la richiesta di copertura della retta di ospitalità, informando nel contempo l'interessata della possibilità di avvalersi del medesimo Centro;
- dal Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. valutata la necessità con la beneficiaria del servizio, contattando direttamente la struttura protetta.

Sono previsti interventi di coordinamento e segreteria a carico del Fornitore, strettamente connessi al servizio oggetto del presente contratto. In particolare:

- raccordo con il Committente attraverso il Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. per definire congiuntamente gli interventi previsti per ogni ospitalità e monitorare i percorsi di accoglienza e integrazione dei beneficiari;
- orientamento ai servizi del territorio, affinché le ospiti della struttura protetta se ne possano avvalere durante la permanenza nella struttura protetta.

Il Fornitore s'impegna a garantire la pronta accoglienza alle ospiti che presentano i requisiti per l'accesso al servizio, mettendo a disposizione delle ospiti stesse e degli eventuali figli minori l'utilizzo di una struttura protetta con stanze idonee ed adeguate in base al numero delle persone componenti il nucleo accolto, indicata in sede di offerta.

A tal fine, il Fornitore deve avere nella sua piena disponibilità, prima dell'inizio del servizio e per tutta la sua durata, un'adeguata struttura residenziale e/o di civile abitazione, adibita all'accoglienza, dislocata nel territorio del Comune di Verona al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi, con stanze idonee ed adeguate a garantire l'accoglienza delle persone, escludendo le situazioni da dormitorio. La struttura dovrà essere:

- dotata di idonei spazi comuni ossia cucina con annessa zona pranzo, soggiorno, sala ricreativa, servizi comuni, lavanderia, stireria;
- pienamente e immediatamente fruibile, libera da vincoli e dotata di tutti gli arredi necessari;
- conforme come categoria catastale alla destinazione all'uso ed adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della salute e sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di edilizia, urbanistica e prevenzione incendi.

Nel servizio non sono comprese le spese di vitto. Tutte le ospiti dovranno essere autonome e solo in casi eccezionali, di volta in volta da concordare con il Committente, il Fornitore provvederà al rifornimento degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti per le ospiti e gli eventuali figli minori, i cui costi saranno conteggiati a carico del Committente, secondo quanto stabilito nell'offerta economica.

Al fine di offrire una sana ed equilibrata alimentazione per le ospiti e i figli minori si precisa che il pasto dovrà, se richiesto, essere completato con la disponibilità di verdure, di frutta e nel caso di figli minori di uno spuntino a merenda.

Il Fornitore sarà comunque tenuto ad attivarsi per fornire, in via del tutto gratuita, alle ospiti e ai figli minori se presenti, alimenti ed altri beni di prima necessità donati da terzi che collaborano nella realizzazione del servizio.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio

Il primo accesso al servizio dovrà essere garantito anche nei casi in cui non sia possibile un seppur minimo preavviso, garantendo pertanto una fruibilità 24 ore su 24.

L'ospitalità sarà di natura temporanea come sotto definito e dovrà essere garantita anche agli eventuali figli minori.

Tempi di ospitalità:

- massimo n.10 notti, prorogabili fino ad altre n. 10 notti dal Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. in caso di eccezionale situazione di gravità per le donne residenti nel territorio del Comune di Verona;
- massimo n. 10 notti, prorogabili fino ad altre n. 10 notti dagli operatori dei Comuni della Provincia di Verona, in caso di eccezionale situazione di gravità per le donne residenti nei predetti Comuni. Detti termini sono vincolati alla effettiva disponibilità e fino all'esaurimento del finanziamento statale erogato tramite la Regione del Veneto, stabilito per l'anno o gli anni di durata del contratto. Oltre detta disponibilità, le donne residenti nei Comuni della provincia saranno accolte secondo i termini di cui al successivo punto elenco;
- massimo n. 3 giorni per le donne non residenti nel Comune di Verona e per le donne non ricadenti nei casi precedenti.

Il Fornitore s'impegna ad espletare pienamente il servizio nell'integrale rispetto delle norme vigenti, del contratto e nei relativi allegati, ivi incluso il presente Foglio patti e condizioni e l'ulteriore documentazione di affidamento.

Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, il Committente, nel corso del suo espletamento, potrà impartire i necessari indirizzi al Fornitore, il quale dovrà svolgerlo in stretta collaborazione con il Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. fornendo un'adeguata consulenza nella materia oggetto del servizio affidato.

Il Fornitore si impegna a garantire la funzionalità tecnica del servizio con un adeguato piano del numero di risorse umane da impiegare per il suo espletamento.

Il servizio deve essere svolto dal Fornitore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini/utenti ed il Committente. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione pubblica e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

Il Fornitore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse del Committente, assumendosi la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Il Committente, da parte sua, si impegna a mettere in grado il Fornitore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per tutto quanto necessario all'espletamento delle relative attività.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto può essere sottoposta a verifiche ispettive e monitoraggio del Committente tramite propri incaricati anche esterni, ed il Fornitore è tenuto a collaborare in tal senso, per accertare che il servizio sia espletato con la massima cura e diligenza anche con riferimento al corretto impiego ed inserimento lavorativo delle persone occupate nel servizio ed al loro comportamento.

Inoltre, le prestazioni ed i risultati generati dal Fornitore sono oggetto di valutazione e verifica mediante la produzione al Committente, a cura e spese del Fornitore stesso, della seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

- entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, comunicazione scritta al Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. dell'avvenuta accoglienza e/o dimissione della donna e degli eventuali figli minori;
- entro il giorno 10 del mese successivo, report al Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. delle ospitalità con segnalazione del numero delle presenze mensili, necessarie alla liquidazione dei servizi effettuati, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo da parte del Committente delle prestazioni rese, secondo le indicazioni del Committente.

Art. 7 - Requisiti minimi del personale addetto

Il Fornitore s'impegna a svolgere gli interventi relativi al servizio oggetto del presente affidamento con personale sensibile e attento a svolgere l'accoglienza di donne vittime di violenza e maltrattamenti e degli eventuali figli minori.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nel servizio, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario, con spese a proprio carico, in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, nonché nel caso in cui il Fornitore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del Fornitore stesso e del personale comunque occupato nell'espletamento del servizio.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Il Fornitore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Il Fornitore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente stesso.

Art. 9 – Responsabilità e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità penale e civile per infortunio o danni di qualunque natura eventualmente subiti da persone o cose, del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni affidate, riferibili al Fornitore stesso od al personale impiegato. Resta pertanto a completo ed esclusivo carico del Fornitore qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Committente.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e quant'altro) a favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna a stipulare a completa propria cura e spese, e mantenere operante per tutta la durata del servizio, una idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del personale dalla stessa utilizzato, a qualsiasi titolo, per l'adempimento del presente appalto al fine della copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio appaltato, con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro e persona e che tenga completamente indenne il Committente per danni tanto a terzi che al Committente per l'intera durata del servizio.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata e consegnata al Committente prima di dare inizio al servizio e valere per tutta la durata dello stesso. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Committente o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del Fornitore. Parimenti, il Committente sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Fornitore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede e fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva nei confronti del Committente assunto dal Fornitore, quest'ultimo potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, eventualmente integrata e/o modificata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, il Fornitore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente appalto, che non vi sono limiti al numero di sinistri, che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 3.000.000,00 e che la sua durata copre tutto il periodo di durata del servizio appaltato.

I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi dalla responsabilità assunta dal Fornitore nei confronti del Committente e dei terzi. Pertanto ogni ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul Fornitore, restando il Committente sollevato da responsabilità al riguardo.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte del Committente.

Il Fornitore deve immediatamente segnalare per iscritto al Committente tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Fermo restando che il Fornitore è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora, il Fornitore non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima

dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia presentata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Riservatezza e segretezza

Il Fornitore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare al Committente stesso.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione scritta al Committente.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, l'affidamento comporta in capo al Fornitore l'assunzione del ruolo di **Responsabile del trattamento di dati personali** di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, effettuato per conto del Comune di Verona quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679).

Il Fornitore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell'apposito schema di accordo che **sarà allegato come parte integrante del contratto** e che il Fornitore stesso si impegna ad adempiere.

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento	Finalità	Categorie dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
Servizio di accoglienza temporanea presso una struttura protetta per donne vittime di violenza.	Attività diretta ad accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza o maltrattamenti dentro e fuori le mura domestiche, assieme ai loro figli minori.	Dati comuni e particolari.	Donne vittime di violenza e, se presenti, figli minori.	Fino alla conclusione delle prestazioni contrattuali ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 12 – Divieto di cessione e subappalto

Il Fornitore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

È fatto divieto al Fornitore:

- di cessione totale o parziale del contratto;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Committente ai sensi di legge (si applica l'art.120, c. 12, del D.Lgs. n. 36/2023).

E inoltre fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte il presente appalto in considerazione della natura dei relativi servizi da espletare ricadenti nell'ambito sociale e, conseguentemente, delle peculiarità che li caratterizzano in termini di complessità, problematicità, qualità e delicatezza, con riferimento alla particolare fascia sociale di utenti cui detti servizi sono rivolti. I servizi oggetto del presente Foglio Patti e condizioni sono pertanto da intendersi inscindibili in quanto, essendo rivolti a soggetti in condizione di fragilità e a rischio di pregiudizio che necessitano di particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale, per cui è necessario garantire l'unicità del Fornitore.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Fornitore.

Art. 13 – Durata del servizio

La durata dell'appalto è fissata in due anni a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto o dal giorno di inizio del servizio indicato nella relativa comunicazione da parte del Committente, ove quest'ultimo giorno fosse anteriore alla stipulazione.

Ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della presentazione.

Il Committente, qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, nonché siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), e comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 di optare per la proroga contrattuale del servizio in essere per un periodo massimo di due anni mediante comunicazione da inviare al Fornitore tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Ricorrendo tali presupposti, la proroga avverrà con provvedimento del Dirigente

responsabile del servizio previa verifica della disponibilità finanziaria. L'eventuale proroga avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente Capitolato ed il Fornitore è tenuto e si impegna sin d'ora in tal senso. Resta ferma l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 al verificarsi delle condizioni ivi contemplate (proroga tecnica).

Fermo restando il periodo massimo di due anni, il diritto di opzione alla proroga contrattuale di cui al paragrafo precedente è esercitabile dal Committente anche per un periodo inferiore.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Fornitore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne e l'ordinata migrazione delle attività, senza oneri aggiuntivi per il Committente. A tal fine, il Fornitore è tenuto anche a fornire prontamente, a semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia e informazione concernenti il servizio, nonché ad effettuare appositi incontri organizzativi con il nuovo contraente, per assicurare la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio medesimo.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 14 – Coordinatore referente del servizio

Il Fornitore, prima di iniziare il servizio, comunicherà per iscritto al Committente, il nominativo di un Coordinatore, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e dei quali garantisce la reperibilità, quale referente per tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio stesso, inclusa la sorveglianza e verifica del regolare svolgimento del servizio secondo quanto contrattualmente previsto.

Art. 15 – Inadempienze e penalità

Fermo restando che il Committente corrisponderà al Fornitore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, qualora nell'espletamento del servizio il Fornitore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o del presente Foglio Patti e Condizioni o alle indicazioni fissate dal Committente o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, il Committente medesimo potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento per il pronto adempimento.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda all'adempimento, il Committente applicherà, ad ogni inadempienza, una penale di importo compreso tra un minimo dello 0,3‰ (zerovirgolatremille) e l'1‰ (unpermille) dell'ammontare netto contrattuale ad insindacabile giudizio del Committente, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per il Fornitore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

Ad insindacabile facoltà del Committente, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) o graverà sulla garanzia di cui all'art. 19, che dovrà essere integrata ai sensi del medesimo articolo.

In caso di inadempimento del Fornitore, il Committente si riserva inoltre di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico del Fornitore, rivalendosi anche sulla predetta garanzia, che dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 20, e fatto salvo il maggior danno patito.

L'applicazione delle penali non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva o negligente esecuzione dell'appalto per fatto del Fornitore.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 c.1 del D.Lgs 36/2023.

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Foglio Patti e Condizioni, il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio del Fornitore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penali previste all'art. 15:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di affidamento;
- mancata attivazione del servizio ai sensi del presente Foglio Patti e Condizioni;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività del Fornitore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dal Committente, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dal Committente medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Committente, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto negoziale con il Committente.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora il Committente comunichi per iscritto al Fornitore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto previste dal presente Foglio Patti e Condizioni, il Committente si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 20, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno del Fornitore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Nel caso di risoluzione il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122 commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Valore dell'appalto e corrispettivo

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di affidamento per ciascuna tipologia di utente e sarà erogato sulla base delle effettive prestazioni rese fino a capienza dell'impegno di spesa.

Art. 18 – Pagamenti

Il compenso al Fornitore è corrisposto mensilmente a rate posticipate, tramite la Tesoreria del Committente, su presentazione di regolari fatture elettroniche previo provvedimento di liquidazione da

adottarsi da parte del competente Dirigente responsabile del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato.

Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C.

I suddetti pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, dedicato alle commesse pubbliche e che sarà comunicato al Committente dal Fornitore nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Resta inteso che gli atti di liquidazione sono subordinati, fermo restando quant'altro previsto dal presente articolo, alla produzione da parte del Fornitore della documentazione di cui all'art. 6, pena la sospensione dei termini di pagamento della fattura stessa che riprenderanno a decorrere dal ricevimento della predetta documentazione, senza che per ciò il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa, diritto od indennizzo di sorta anche a titolo di interessi moratori.

Fermo restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa e successive modificazioni ed integrazioni, intestata a: Comune di Verona – Area Servizi ai cittadini - Servizi Antiviolenza, via Adigetto 10 - 37122 – Verona - P. IVA 00215150236;
- b) dell'indicazione nella fattura elettronica:
 - del Codice Univoco Ufficio: DXJPZA
 - del numero della determinazione d'impegno di spesa o numero dell'impegno e anno di imputazione, afferente il presente affidamento, che sarà comunicato al Fornitore dal Committente.
 - dei codici CIG e CUP relativi al presente affidamento.

Si rammenta, altresì, che:

- il termine di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Committente tramite il Sistema di Interscambio;
- il servizio in oggetto, qualora soggetto ad IVA, è sottoposto al meccanismo dello "split payment" previsto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972;
- l'omessa emissione della fattura elettronica, così come l'omessa o errata indicazione anche di uno solo degli elementi di cui alla lettera b) del presente articolo, determina l'impossibilità di procedere al pagamento ed il conseguente rifiuto della fattura (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132).

Art. 19 – Garanzia definitiva

Per la stipula del contratto, il Fornitore dovrà costituire una garanzia definitiva a favore del Committente, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le prescrizioni degli art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale).

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, anche quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è costituita dal Fornitore a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione .

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa:

- deve essere emessa e sottoscritta digitalmente e gestite telematicamente da apposite piattaforme (nativa digitale);
- deve essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022 (art. 117, comma 12, del D.Lgs n. 36/2023).
- deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente (art. 117, comma 7, del D.Lgs n. 36/2023).

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 20– Obbligazioni generali del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

È fatto divieto al Fornitore, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dagli utenti qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa dello stesso.

Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dal Committente;
- comunicare immediatamente al Committente le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Per l'espletamento del servizio, il Fornitore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In ogni caso, il Fornitore riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dal Committente medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. In tal caso il Fornitore deve procedere alla sostituzione con immediatezza e senza pregiudizio della continuità del servizio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore riconosce che il Committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Fornitore stesso ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore, sia nei confronti del Committente che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. Il Committente è sollevato da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il Fornitore ed il predetto personale.

Il Fornitore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente il Committente da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

Il Fornitore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

Art. 21 – Recesso del Committente

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente, a suo insindacabile discrezione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta al Fornitore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal diverso giorno indicato nella predetta comunicazione nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto nonché del valore dei materiali utili in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C..

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente, tendendolo indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso, anche fornendo al Comune medesimo tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione, concernenti il servizio appaltato, ivi inclusi gli interventi riferiti ad ogni singolo utente.

Art. 22 – Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso, se compatibile con le predette evenienze, di almeno dieci giorni solari, da comunicarsi per iscritto al Fornitore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente, tendendolo indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso, anche fornendo al Comune medesimo tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione, concernenti il servizio appaltato, ivi inclusi gli interventi riferiti ad ogni singolo utente.

Art. 23 – Fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda

Si applica l'art. 120, c. 1, lett. d), numero 2), del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi di vicende soggettive dell'esecutore del contratto. In tal caso deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come previsto all'art. 3 della medesima legge.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 25 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegna al Fornitore tramite comunicazione scritta dell'URL del sito del Committente stesso in cui tale atto è in pubblicazione <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita#documenti> ovvero unito alla documentazione della procedura di affidamento.

Il Fornitore è tenuto a sua volta a consegnare copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 26 – Patto di integrità

Il Fornitore si impegna ad accettare il Patto di integrità del Comune di Verona, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso, e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita#documenti> ovvero unito alla documentazione della procedura di affidamento, e a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazioni, il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Art. 27 – Clausola di revisione del prezzo

Salvo quanto disposto nei successivi paragrafi del presente articolo, il prezzo di affidamento del presente appalto si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di sua durata. Con il corrispettivo contrattuale il Fornitore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti. Pertanto, l'importo contrattuale è indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il Fornitore non abbia eventualmente tenuto conto. In tal senso, il Fornitore non avrà ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Se nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva riferite alle prestazioni da eseguire oggetto del contratto, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo netto contrattuale, il prezzo è aggiornato nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% (ad esempio: qualora la variazione dei costi rilevata sia del 7%, l'incremento del corrispettivo sarà pari all'80% del 2%).

Agli effetti del precedente paragrafo è stabilito che:

- nel determinare la misura dell'eventuale revisione, il Committente farà riferimento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC); Allegato II.2-bis, tabella D2 del Codice (CPV generale 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio/Assistenza sociale non residenziale)
- il Committente verifica la variazione del prezzo con cadenza annuale;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento del presente appalto;
- la presente clausola di revisione del prezzo è attivata automaticamente dal Committente, anche in assenza di istanza del Fornitore, al verificarsi dei presupposti di cui al presente articolo; una eventuale istanza del Fornitore in tal senso non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto;

- la clausola di revisione dei prezzi non deve apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto;
- al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, il Committente comunica per iscritto al Fornitore il prezzo revisionato in coerenza con le modalità di cui al presente articolo, da applicarsi alle prestazioni contrattuali.

Il Committente determina l'importo dell'adeguamento riconosciuto al Fornitore in conformità a quanto prescritto dal presente articolo. L'adeguamento decorrerà, nella misura riconosciuta con provvedimento del Committente, dal mese successivo alla data della rilevazione dell'indice ISTAT utilizzato per la verifica dell'adeguamento.

Qualora a seguito dell'istruttoria la revisione del prezzo comporti un incremento del corrispettivo dovuti al Fornitore tale da non trovare copertura nelle somme stanziare dal Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il Committente medesimo si riserva il diritto di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, qualora il Fornitore non accetti un adeguamento del prezzo inferiore oppure, a richiesta del Committente, di ridurre quantitativamente le prestazioni in modo da lasciare invariato il corrispettivo dovuto.

In osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale trova applicazione l'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle fattispecie e condizioni ivi previste. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. In caso di mancato raggiungimento di accordo entro un termine ragionevole, le Parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art.1467 C.C., senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o risarcimento di sorta.

Quando l'applicazione del presente articolo non dovesse garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.2-bis al D.Lgs. n.36/2023, in tutti i casi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi del presente articolo, trova applicazione l'art. 122, comma 5, del medesimo Decreto.

Al di fuori delle fattispecie e modalità disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664 C.C..

Art. 28 – Quinto d'obbligo e modifiche contrattuali

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il compenso contrattuale maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata o disposta dal Comune di Verona. Qualora siano state effettuate modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Committente, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione e delle penali di cui all'art. 15.

Eventuali modifiche al contratto sanno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili. Il Fornitore espressamente accetta e si obbliga di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del

Fornitore stesso maggiori oneri.

Art. 29 - Spese contrattuali

Fanno carico al Fornitore tutte le tasse, le spese, i bolli, i diritti ed in generale gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, anche per eventuali proroghe, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 30 – Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, esecuzione od applicazione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 212, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Riferimento a norme vigenti

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Foglio Patti e Condizioni si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

Art. 32 – Osservanza della normativa

Il Fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, oltre al presente Foglio patti e condizioni, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico del Fornitore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Committente.

Restano parimenti ad esclusivo carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Il Fornitore letto il presente Capitolato, lo accetta e sottoscrive integralmente.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, degli atti ivi richiamati e della documentazione di gara. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui ai seguenti articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del presente Foglio Patti e Condizioni.